

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Le novità della detrazione Irpef per studenti universitari fuori sede***

di Luca Mambrin

L'[\*\*articolo 15, comma 1 lett. i-sexies, Tuir\*\*](#) prevede la **detrazione**, nella misura del **19%** ed entro un limite massimo di euro **2.633,00**, per le spese sostenute da **studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in **un Comune diverso da quello di residenza** per **canoni** derivanti da **contratti di locazione** stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998.

A decorrere dall'anno 2008, per effetto del disposto dell'[\*\*articolo 1, comma 208, L. 244/2007\*\*](#) la detrazione spetta anche per i canoni relativi ai **contratti di ospitalità**, nonché agli **atti di assegnazione** in godimento o locazione, stipulati con **enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative**; quindi, dall'anno 2008, la detrazione in esame è riconosciuta anche ai contratti stipulati con la casa dello studente, con convitti o con collegi universitari.

Inoltre a decorrere dall'**anno 2012** l'[\*\*articolo 16 L. 217/2011\*\*](#) ha disposto la detraibilità dei canoni di locazione derivanti da contratti di locazione e di ospitalità stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso **un'università estera**, se ubicata nell'Unione Europea o in uno degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Recentemente l'[\*\*articolo 20, comma 8-bis, D.L. 148/2017\*\*](#) è intervenuto modificando la norma in commento, in merito ai requisiti previsti per beneficiare della detrazione, ovvero quello relativo alla **distanza minima** tra il comune di ubicazione dell'università e quello di residenza dello studente e la necessità che la provincia di residenza dello studente sia diversa da quella dell'università.

La legge di Bilancio 2018, L. 205/2017 è intervenuta nuovamente sulla disposizione in esame:

- abrogando l'[\*\*articolo 20, comma 8-bis,L. 148/2017\*\*](#);
- introducendo all'[\*\*articolo 15, comma 1, Tuir la nuova lettera i-sexies.01\*\*](#)).

In particolare, alla luce della nuova formulazione della [\*\*articolo 15, comma 1, lettera i-sexies\*\*](#) e [\*\*i-sexies. 01\*\*](#) per poter **beneficiare della detrazione, limitatamente agli anni 2017 e 2018** è necessario che:

- **l'università** (anche se estera) sia ubicata in un comune distante almeno 100 km dal comune di residenza dello studente, ovvero **almeno 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate**;

- l'unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l'università o in un comune limitrofo.

Il requisito previsto che **l'università fosse ubicata in un comune di una provincia diversa dal comune di residenza dello studente** è stato soppresso, ma solo limitatamente **agli anni 2017 e 2018**; potranno pertanto beneficiare della detrazione anche gli studenti residenti in comuni della stessa provincia del comune dove è ubicata l'università, nel rispetto del requisito della distanza chilometrica.

Dal 2019 invece, salvo ulteriori proroghe o modifiche si tornerà alla formulazione originaria, pertanto i requisiti per la detrazione saranno nuovamente quelli stabiliti dalla [\*\*lettera i-sexies dell'articolo 15 Tuir.\*\*](#)

L'Agenzia delle Entrate, nella [\*\*circolare 34/E/2008\*\*](#) ha precisato, in merito al requisito della distanza necessaria per poter fruire della detrazione, che è possibile fare riferimento alla **distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università**, calcolata in riferimento ad una qualsiasi **delle vie di comunicazione esistenti**, ad esempio ferroviaria o stradale; il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore al limite previsto (100 Km nella generalità dei casi o 50 km **per gli studenti residenti in zone montane o disagiate**).

**Invariata invece la misura della detrazione spettante, pari al 19% su un importo che non può essere superiore ad euro 2.633;** la detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

In merito alla corretta modalità di attribuzione della detrazione nel caso di spese sostenute per familiari fiscalmente a carico la [\*\*circolare 34/E/2008\*\*](#) ha fornito interessanti chiarimenti:

- il **contratto d'affitto può essere intestato sia al soggetto universitario, sia al soggetto di cui è a carico**;
- nel caso **di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico** l'importo della spesa di euro 2.633,00 **costituisce il limite complessivo di spesa** di cui può usufruire ciascun contribuente;
- nel caso in cui **il figlio sia a carico di entrambi i genitori** il limite va suddiviso tra i genitori in base **all'effettivo sostenimento della spesa stessa**. In particolare la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto **documento** risulti, invece, **intestato al figlio** le spese devono essere suddivise tra i **due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento**, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei due **coniugi è fiscalmente a carico dell'altro**, quest'ultimo può beneficiare **integralmente della detrazione** della spesa mentre in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.

La [\*\*circolare AdE 20/E/2011\*\*](#) ha chiarito invece che, in caso di due di **due genitori con a carico due figli** studenti universitari titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione, ciascun genitore può beneficiare della detrazione del 19% sull'importo massimo di 2.633 euro.

Seminario di specializzazione

## LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)